

FLM Emilia Romagna

ACCORDO REGIONALE PER LE AZIENDE METALMECCANICHE ARTIGIANE E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ED I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE STESSE.

Bologna, 29 gennaio 1982

PREMESSA D'INTENTI

1) Rapporti contrattuali

Le parti confermano la validità della scelta politica della contrattazione autonoma nell'artigianato come strumento in grado di rispondere a una giusta e corretta definizione dei rapporti sindacali tra le parti.

È convinzione delle parti che situazioni che non contemplassero il rapporto contrattuale autonomo, non cogliendo la specificità dell'impresa artigiana, arrecherebbero danni ad una corretta evoluzione delle relazioni sindacali.

Pertanto le parti privilegiano il momento contrattuale come luogo nel quale — quando sia possibile — costruire e consolidare soluzioni soddisfacenti per tutti i contraenti.

In questo ambito, nel rispetto delle reciproche autonomie, le parti convengono che il livello di contrattazione regionale sia unitario nella rappresentanza di tutte le parti disponibili al confronto e ritengono che tale sede debba costruire soluzioni che pertanto dalla assunzione di tutti gli elementi che

sono stati determinati in accordi e/o contratti collettivi firmati dalle rispettive confederazioni.

2) Situazione economica

Nel quadro dell'attuale fase di ristagno dell'economia regionale, che presenta anche settori con tendenze recessive, nell'artigianato metalmeccanico si manifestano difficoltà che interessano con differenziazioni territoriali diversi comparti.

Inoltre l'estendersi della crisi di medie-grandi industrie accresce le difficoltà delle imprese artigiane contoterziste.

In questa situazione le parti si impegnano ad esercitare con continuità e periodicità l'informazione ed il confronto derivanti dalle materie indicate dall'accordo integrativo regionale del 5 luglio 1977 e/o dal C.C.N.L. del 25 luglio 1979.

3) Credito

In quest'ambito la pesantezza della restrizione creditizia determina un ulteriore aggravamento delle difficoltà delle imprese artigiane.

Il credito a favore delle aziende

artigiane deve avvenire all'interno delle linee di programmazione, finalizzando con normative specifiche volte a superare le discriminazioni esistenti nei confronti delle imprese stesse.

A tal fine le parti, nella loro reciproca autonomia, si impegnano ad adoperarsi per una revisione migliorativa e complessiva verso un'armonizzazione degli attuali strumenti di intervento in campo creditizio: artigiancassa, finanziamenti e leggi regionali, credito bancario, altri strumenti nazionali.

Nell'immediato concordano:

- che siano destinati mezzi finanziari adeguati all'artigianato dalle leggi nazionali e regionali;
- che vi sia un rifinanziamento congruo dell'artigiancassa finalizzato al Mezzogiorno;
- per un intervento dell'artigiancassa e delle leggi regionali (L.R. nr. 3/19/15/29/44) più coordinato, unitario e finaliz-

zato alle scelte di politica settoriale e territoriale.

Le parti concordano sull'esigenza che anche questa materia, con le sue implicanze, sia oggetto di informazione e confronto con le modalità fissate dal punto precedente, ultimo comma.

4) Legge quadro

Le parti concordano sulla necessità di una rapida approvazione da parte del Parlamento di una nuova «Legge quadro per l'artigianato» finalizzata ad un ulteriore sviluppo e qualificazione dell'imprenditoria artigiana.

Si deve inoltre cogliere l'occasione di tale legge per porre in essere apposite politiche di intervento che favoriscano il superamento delle fasce di economia sommersa.


5) Apprendistato

Le parti riconoscono nell'apprendistato un elemento portante del sistema di formazione e pertanto va rapportato all'evolversi delle situazioni produttive ed ai mutamenti nei sistemi di organizzazione del lavoro.

In questo ambito va definito un raccordo preciso con gli interventi formativi predisposti dall'apposita strumentazione legislativa nazionale e regionale.

6) Aumento salariale

Dalla data dell'1.1.1982 ai lavoratori verrà erogato un aumento



del premio di produzione regionale così ripartito per i diversi livelli:

7 1	5.000
6 2	8.000
5 3	12.000
4 4	15.000
3 5	16.000
2b5s	19.000
2 6	23.000
1 7	25.000

Alla data dell'1.1.1983 il suddetto aumento sarà pari alle seguenti cifre:

7 1	10.000
6 2	16.000
5 3	24.000
4 4	30.000
3 5	32.000
2b5s	38.000
2 6	46.000
1 7	50.000


Per gli apprendisti gli aumenti derivanti da questo accordo saranno riferiti con le percentuali di riferimento dell'annualità in corso al 5° livello artigiano (3° livello industria).

7) Trattamento malattia apprendisti

Agli apprendisti in malattia dopo due mesi di anzianità di servizio, verranno erogate le seguenti indennità pari ai seguenti valori:

- dal 1° al 3° giorno 100% della paga globale di fatto
- dal 4° al 20° giorno 50% della paga globale di fatto
- dal 20° al 150° giorno 33,33% della paga globale di fatto.

La presente normativa entra in vigore dall'1.1.1982. Le parti si



impegnano ad una reale omogeneizzazione del trattamento sul territorio regionale nella materia in oggetto, da definirsi a livello provinciale entro il 31.3.1982

8) Straordinario

Il limite massimo di ore straordinarie annue per le aziende artigiane di produzione è fissato nel numero di 200

9) Lavoro notturno

Si intende per lavoro notturno quello effettuato oltre la dodicesima ora successiva all'inizio del turno del mattino. Per il lavoro notturno va prevista una indennità pari al 15% della paga globale di fatto.

10) Permessi retribuiti per la RSA

Le parti convengono di affidare ad una apposita Commissione convocata dall'Assessore Regionale all'Industria e Artigianato per ve-

rificare, nell'ambito delle attuali normative contrattuali e di accordi regionali, se esistono condizioni atte a trovare soluzioni che possono trovare convergenze delle parti.

Nel frattempo alle RSA vengono rimosciute 16 ore annue o 2 ore per dipendente per lo svolgimento delle loro funzioni.

F.L.M. F.N.A.M.-C.N.A. F.R.A.E.R.-C.G.I.A.

NOTA A VERBALE

Le parti concordano che a livello provinciale e/o territoriale definiranno la percentuale di riferimento per determinare la retribuzione massima di tutti gli apprendisti.

Le parti concordano nell'esigenza di ridefinire, nell'ambito del rinnovo del C.C.N.L., le percentuali di riferimento per i diversi scaglioni di apprendistato.

F.L.M. F.N.A.M.-C.N.A. F.R.A.E.R.-C.G.I.A.

DICHIARAZIONE

UNA TANTUM

La FLM Regionale, preso atto che da parte delle Associazioni Artigiane firmatarie del presente accordo integrativo regionale non si è inteso accettare, pur con posizioni diverse tra loro, la proposta dell'Assessore Regionale all'Industria di risolvere con una sanatoria parziale pari a L. 30.000 il periodo di ultra attività del precedente accordo integrativo regionale; esprimono profonda insoddisfazione.

Tali comportamenti, a parere della FLM Regionale, non fanno altro che allontanare la possibilità della pratica di rapporti basati sulla reciproca credibilità contrattuale.

La FLM Regionale, per parte sua, continuando a ritenere valida la proposta avanzata dall'Assessore intende assumere le iniziative adeguate per conseguire la suddetta proposta.